



COMUNE DI ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 75 del 30-03-2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE – ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 2019 - EMERGENZA SANITARIA - REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE ARTERIE COMUNALI –DIVIETI E LIMITAZIONI.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

VISTA inoltre l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: "in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità";

PRESO ATTO

dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l'Assessore alla Sanità è membro effettivo;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020 "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale";

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all'art.1 dispone, con decorrenza dall'8 marzo 2020, di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";

VISTA l'ordinanza n. Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: recante: "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione".

VISTA l'Ordinanza n. Z00005 del 9 marzo 2020, recante: "Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione";

VISTA la Direttiva del Ministero dell'Interno del'8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli "nelle aree a contenimento rafforzato";

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

VISTA l'Ordinanza n. Z00006 del 10 marzo 2020, recante: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio

nazionale”;

VISTA l’Ordinanza n. Z0008 del 13 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” che ha dettato disposizioni in materia di assistenza territoriale;

VISTA l’Ordinanza n. Z0009 del 17 maro 2020 recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” che ha dettato disposizioni in materia di assistenza territoriale;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19”;

VISTA la nota del Ministero dell’Interno n.19440 del 29.03.2020, avente ad oggetto “Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”: Organi accertatori delle violazioni delle misure statali.” Nella quale si rappresenta che gli atti di accertamento e di contestazione delle violazioni alle misure disposte dal Stato con i provvedimenti di cui all’articolo 2, commi 1e 3, Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, sono attribuiti ai Prefetti quale autorità provinciale di pubblica sicurezza e alla loro funzione di assicurare l’esecuzione delle misure emergenziali, in relazione al coordinamento previsto dall’art. 13, comma 3 della legge 1 aprile n. 121, avvalendosi delle Forze di Polizia e, ove occorra, sentiti i competenti comandi territoriali, delle Forze Armate, prevedendo per quest’ultimi la qualifica di agente di pubblica sicurezza in favore del personale impegnato; prevedendo altresì di avvalersi anche delle Polizie Locali in considerazione degli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;

VISTA la rapida evoluzione dell’epidemiologia nonché l’alto rischio di diffusione del Coronavirus COVID-19, responsabile della pandemia in atto, nonché l’altissima capacità di contagio dallo stesso espressa sul territorio nazionale, ciò in considerazione dei dati statistici dell’epidemia in argomento;

VISTO il transito sul territorio di Ardea di soggetti provenienti da altre regioni e comuni che tentano di entrare nel territorio sebbene vi siano i divieti imposti dai diversi DCPM emessi;

RILEVATO

CHE che la Polizia Locale di Ardea ha effettivamente una dotazione organica estremamente ridotta in funzione dei numerosi servizi da svolgere e della vastità del territorio;

CHE, stante l’emergenza sanitaria in atto, si rende indispensabile per questo Comune, ridurre i posti di controllo al fine permettere una reale attività di verifica dei soggetti che illecitamente tentano di entrare nel nostro territorio;

RITENUTO necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19, anche impedendo che soggetti non autorizzati entrino nel territorio di Ardea;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare provvedimenti e misure aggiuntive a quelle già definite a

livello nazionale e regionale con le precedenti ordinanze al fine di ridurre drasticamente all'interno del territorio del Comune di Ardea ogni opportunità di socializzazione e limitare al massimo la mobilità delle persone residenti e eventualmente illecitamente provenienti da altre regioni o comuni per un congruo periodo di tempo;

VALUTATA

L'ESIGENZA, pertanto, di intervenire a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando, anche al fine di regolare l'ambito di assistenza territoriale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

di revocare l'Ordinanza n. 74 del 20.0.2020 e di istituire nuova regolamentazione della circolazione stradale della principali arterie del territorio ardeatino, al fine di monitorare, controllare e limitare gli ingressi al Comune anche con barriere chiuse amovibili, al fine di ridurre drasticamente all'interno del territorio del Comune di Ardea ogni opportunità di socializzazione e limitare al massimo la mobilità delle persone residenti, nonché al fine di indentificare i soggetti che contravvengono a quanto disposto dai vari DPCM emessi finalizzati alla limitazione della circolazione personale di tutti i cittadini anche eventualmente illecitamente provenienti da altre regioni o comuni, ciò con l'intento di fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando, arginando l'epidemia;

Ritenuto

che le situazioni fin qui esposte e motivate integrino delle azioni di eccezionalità ed urgenza ai fini della tutela della salute pubblica;

che le strade cittadine interessate dalle limitazioni o divieti di accesso alla circolazione stradale sono:

- 1. Via Montagnanello intersezione Via Ardeatina;**
- 2. Via Villaggio Ardeatino intersezione Via Ardeatina;**
- 3. Via Montagnano intersezione Via Ardeatina;**
- 4. Via San Berardo de' Marsi intersezione Via Ardeatina;**
- 5. Via Valle Caia intersezione Via Pescarella;**
- 6. Via Laurentina intersezione Via della Castagnetta;**
- 7. Via Strampelli intersezione Via Pontina Vecchia;**
- 8. Via Banditella intersezione Circonvallazione Mare Australe;**
- 9. Via Del Tempio confine con il Comune di Aprilia;**
- 10. Via Pratica di Mare intersezione Largo Udine;**
- 11. Lungomare degli Ardeatini intersezione Via Foggia;**
- 12. Via Campo di Carne altezza consorzio Le Buoganville;**
- 13. Via dei Platani confine con il Comune di Anzio;**

Ritenuto

altresì di dover, al fine di correttamente applicare le norme di circolazione e dover meglio disciplinare, ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285, la regolamentazione della sosta e del transito veicolare nelle vie interessate dalla presente Ordinanza;

Visto

il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

Per le motivazioni suindicate che qui si intendono integralmente riportate.

L'istituzione del Divieto di transito temporaneo agli autoveicoli, anche mediante apposizione di barriere modello New Jersey, idoneamente segnalate con dispositivi luminosi previsti dal C.d.s., eccetto residenti e mezzi di soccorso e di trasporto autorizzati di cui ai DPCM e C.d.S., dal giorno 31 Marzo 2020 sino a cessata emergenza sanitaria, nelle strade sotto indicate:

- 1. Via Montagnanello intersezione Via Ardeatina;**
- 2. Via Villaggio Ardeatino intersezione Via Ardeatina;**
- 3. Via Montagnano intersezione Via Ardeatina;**
- 4. Via San Berardo de' Marsi intersezione Via Ardeatina;**
- 5. Via Valle Caia intersezione Via Pescarella;**
- 6. Via Laurentina intersezione Via della Castagnetta;**
- 7. Via Strampelli intersezione Via Pontina Vecchia;**
- 8. Via Banditella intersezione Circonvallazione Mare Australe;**
- 9. Via Del Tempio confine con il Comune di Aprilia;**
- 10. Via Pratica di Mare intersezione Largo Udine;**
- 11. Lungomare degli Ardeatini intersezione Via Foggia;**
- 12. Via Campo di Carne altezza consorzio Le Buogaville;**
- 13. Via dei Platani confine con il Comune di Anzio;**

nonché la chiusura in entrata ed in uscita dal territorio di Ardea, a mezzo barriere amovibili, del transito dei veicoli nelle strade sotto elencate:

- 1. Via Banditella intersezione Circonvallazione Mare Australe;**
- 2. Via Del Tempio confine Aprilia;**
- 3. Via Pratica di Mare intersezione Largo Udine;**
- 4. Lungomare degli Ardeatini intersezione Via Foggia;**
- 5. Via dei Platani confine con il Comune di Anzio;**

DISPONE

Altresì che:

1. in caso venisse ritenuto necessario ed opportuno, il Comando di Polizia, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, potrà consentire deroghe ai citati provvedimenti di viabilità, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale. In particolare potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e adottare diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, compreso ulteriori provvedimenti di chiusura al traffico veicolare nelle vie limitrofe, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
2. gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte;

RENDE NOTO

Che:

- la presente ordinanza è concessa con espressa riserva della possibilità di caducazione o modifica in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo;
- gli organi di Polizia Stradale e tutti quelli a cui spettano sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare a questo Ufficio eventuali anomalie che si verificassero nel corso dell'interdizione alla circolazione stradale;

- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- avverso le modalità di apposizione della segnaletica stradale, ex art. 37 C.d.S., è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni con le formalità stabilite dall'art. 74 del regolamento di esecuzione del C.d.S.;
- ai sensi della legge 241/90, il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale Dr. Sergio Ierace.

La notifica della presente Ordinanza:

- Alla Prefettura di Roma;
- Alla Sala operativa della Protezione Civile della Regione Lazio;
- Alla Città Metropolitana di Roma Capitale;
- Al Commissariato della Polizia di Stato Anzio/Nettuno;
- Alla Tenenza Carabinieri di Ardea e Stazione Tor San Lorenzo;
- La presente sia notificata alle unità di soccorso del 118;
- Al Comando Vigili del Fuoco;
- Alla Ditta Lazio Mobilità e COTRAL;
- La presente sia pubblicata all'Albo Informativo del Comune di Ardea;

La presente Ordinanza, per il periodo dell'emergenza sanitaria in atto sul territorio nazionale, è in deroga ad ogni altro provvedimento vigente ed immediatamente eseguibile.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Il Comandante della Polizia Locale
Dr. Sergio Ierace
Ardea, 30-03-2020

IL SINDACO
SIG. MARIO SAVARESE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005